

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA

La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:

Dr. Francesco S. Filocamo	Presidente
Dr. Silvia Rita Fabrizio	Consigliere rel.
Dr. Alberto Iachini Bellisarii	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul reclamo *ex art.* 50 d.lgs. 14/2019, iscritto al N° 344 del Ruolo generale VG dell'anno 2026, proposto da:

LAZZARI MACCHINE UTENSILI S.R.L. (c.f.: 09888170967), in persona dell'amministratore e legale rappresentante pro-tempore Lazzari Andrea (c.f.: LZZ NDR 88L26 I274K), con sede legale in Tavazzano con Villavesco (LO), Via della Repubblica n. 11/C, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti rilasciata in data 7.10.2025 in calce al ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale espressamente estesa anche alla fase di reclamo, dall'Avv. Massimo Grattarola (c.f.: GRT MSM 61A20 A052J), presso il cui studio in Alessandria (AL), Via Trotti n. 46, è elettivamente domiciliata, il quale indica l'indirizzo di posta elettronica certificata studiograttarola@pec.it per le comunicazioni e le notificazioni relative al presente procedimento;

- reclamante -

CONTRO

CFM S.R.L., C.F.: 02785050697, con sede in Arielli (CH) alla via Valle snc, in persona dell'Amministratore Unico e Legale p.t. Colaizzo Francesco (C.F.: CLZFNC54B12H566A), nato a Rosello (CH) il 12.2.1954 e residente in Pescara alla via Lago di Civita n. 44, rappresentata e difesi dagli Avv.ti Aldo Moretti (C.F.: MRTLDAC02G482W pec: avvaldomoretti@cnfpec.it) e Massimiliano Cecconi (C.F.: CCCMSM88D06G482V , pec: maxceconi88@pec.it), numero di fax (oltre alle citate pec) presso il quale essi Avv.ti Moretti e Cecconi dichiarano di voler ricevere le comunicazioni di legge: 085-4216570, ed elettivamente domiciliati presso lo studio di questi ultimi in Pescara alla via Pisa n. 29 in virtù di procura speciale in calce alla comparsa di risposta;

- reclamata -

con l'intervento del Pubblico Ministero nella persona del sostituto Procuratore Generale

CONCLUSIONI



Per la reclamante: “Voglia l’Ill.ma Corte d’Appello, contrariis reiectis, in totale riforma del decreto reclamato, previa eventuale acquisizione dalla Agenzia delle Entrate e dalla Agenzia delle Entrate-Riscossione della situazione debitoria aggiornata, dichiarare l’apertura della liquidazione giudiziale della CFM S.R.L. (c.f.: 02785050697), in persona dell’amministratore unico e legale rappresentante pro-tempore Colaizzo Francesco (c.f.: CLZ FNC 54B12 H566A), con sede legale in Arielli (CH), Via Valle snc, e conseguentemente trasmettere gli atti al Tribunale di Chieti per l’adozione dei provvedimenti di propria competenza”.

Per la reclamata: “Tanto premesso e ritenuto, la CFM srl, come sopra rappresentata e difesa, conclude affinché l’Ecc.ma Corte di Appello di L’Aquila, Voglia, contrariis reiectis, così provvedere: - accertare e dichiarare la nullità e/o l’inammissibilità e/o l’improcedibilità e/o l’improponibilità del reclamo ex art. 50 CCII e delle domande giudiziali proposte dalla Lazzari Macchine Utensili srl ovvero disattenderle e rigettarle per totale loro infondatezza sia in fatto che in diritto; - con vittoria di spese e competenze di causa e con ogni ulteriore e/o consequenziale statuizione di legge e di giustizia.”

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con ricorso depositato il 17/06/2026, Macchine Utensili srl ha proposto reclamo contro il decreto del Tribunale di Chieti del 18/5/2026, comunicato il 19/05/2026, che ha respinto il ricorso proposto per l’apertura della liquidazione giudiziale della CFM srl, col quale aveva rappresentato di essere creditrice nei confronti della società della somma di € 66.614,74, oltre interessi, il cui pagamento era stato intimato (in solido con la Fiber Laser Cutting srls anch’essa amministrata e controllata da Francesco Colaizzo), con precetto notificato il 24/09/2024 in forza di decreto ingiuntivo n. 311/2024 emesso dal Tribunale di Lodi, non opposto e divenuto irrevocabile.

1.1. Nel ricorso aveva dedotto di avere depositato innanzi il Tribunale di Chieti ricorso per la apertura della liquidazione giudiziale della obbligata solidale Fiber Laser Cutting srls, a seguito del quale le parti perfezionarono un accordo transattivo, concordando, con effetto non novativo, il pagamento da parte delle due società debitorie dell’importo di € 37.000,00 (già al netto di un precedente acconto di € 20.000,00) a saldo e stralcio di ogni pretesa, con le seguenti modalità: la prima rata di € 15.000,00 entro la fine del mese di aprile 2025, la seconda rata pari a € 10.000,00 entro il mese di giugno 2025, e la terza rata pari a € 12.000,00 entro il mese di agosto 2025.

1.2. Ha esposto di avere ricevuto in pagamento solamente la prima rata di € 15.000,00, oltre che l’irrisorio importo di € 2.000,00 alla fine del mese di giugno 2025.

1.3. Ha quindi dedotto che l’insolvenza poteva agevolmente desumersi da diverse circostanze, evidenziando che il Colaizzo Francesco, in data 21.04.2023, aveva costituito proprio la CFM srl, allo scopo di proseguire la medesima attività senza essere intaccato dai numerosi debiti contratti dalla



Fiber Laser Cutting srl. Inoltre, la neocostituita CFM srl era già inattiva e priva di patrimonio, mentre ulteriori debiti sarebbero emersi dalle informazioni patrimoniali presso gli enti indicati dall'art. 41 CCII.

1.4. Nel costituirsi in giudizio in prime cure, la CFM srl aveva dedotto di avere effettuato un pagamento di € 2.500,00, e quindi che era rimasto a suo carico un residuo di circa € 27.000,00, comunque inferiore alla soglia di procedibilità di cui all'ultimo comma dell'art. 49 CCII, concludendo quindi per il rigetto del ricorso.

1.5. Dopo alcuni rinvii, fallite le trattative intraprese, essa ricorrente, con note scritte del 23.01.2026, aveva precisato il proprio credito in € 28.177,83, oltre ulteriori interessi di mora sino al saldo e, visto l'importo di € 60.143,78 vantato dalla Agenzia delle Entrate nei confronti della CFM, aveva insistito per la apertura della liquidazione giudiziale, sussistendo sia la condizione di procedibilità ex art. 49 CCII sia la prova dello stato di insolvenza.

1.6. Parte resistente, con note scritte depositate in data 28.01.2026, aveva dedotto di avere effettuato in pari data un ulteriore pagamento di € 6.000,00, e che pertanto era rimasto un residuo di € 5.853,50 e di avere chiesto e ottenuto dall'agente per la riscossione la rateizzazione dell'importo di € 36.789,72 in numero di 84 rate mensili, debito da non doversi più considerare scaduto agli effetti dell'art. 49 CCII, mentre essa ricorrente, all'udienza successiva del 24.02.2026, ricevuti ulteriori € 6.000,00 in data 19.02.2026, precisava il proprio credito residuo in Euro 16.177,83 (oltre ulteriori interessi di mora sino al saldo), insistendo comunque per l'apertura della liquidazione giudiziale della CFM srl.

1.7. Indi il Collegio, assunte informazioni circa la rateizzazione dei crediti dell'Agenzia delle Entrate e circa la regolarità dei pagamenti, con decreto del 18.05.2026, comunicato in data 19.05.2026, ha rigettato il ricorso per la apertura della liquidazione giudiziale della CFM srl, ritenendo che la stessa non versasse in stato di insolvenza.

2. La Lazzari Macchine Utensili srl ha proposto tempestivo reclamo avverso il citato decreto denunciando l'erronea valutazione circa la sussistenza degli indici dello stato di insolvenza della debitrice, che subdolamente aveva effettuato pagamenti parziali fino a finire sotto soglia per ottenere il rigetto del ricorso, comprovando l'insolvenza già la sola circostanza che il proprio credito non era stato estinto a distanza di quasi quattro anni da quando (settembre 2022) fu contratto, ed estinto parzialmente solo a seguito dell'avvio dei procedimenti per l'apertura della liquidazione giudiziale, nonché la presenza di consistenti debiti erariali, erroneamente non considerati in prime cure sol perché la debitrice aveva furbescamente versato acconti irrisori, solo allora chiedendone la rateizzazione, che per costante giurisprudenza di vertice non esclude di certo l'insolvenza.



2.1. Peraltro, come detto, la rateizzazione riguardava solo una parte del carico fiscale, e a oggi risultavano pagamenti pari a € 827,63 a fronte di un debito complessivo di oltre € 60.000,00 essendo assai probabile il mancato successivo pagamento una volta ottenuto il rigetto del ricorso.

Ciò non bastasse, il Tribunale non aveva considerato che la CFM non ha mai depositato alcun bilancio d'esercizio, e solo dopo aver ricevuto notifica del ricorso ha approvato in fretta e furia i bilanci relativi agli esercizi 2023 e 2024, e lo ha fatto il giorno 10.11.2025, ossia a ridosso dell'udienza fissata dal Giudice Delegato, senza ovviamente depositarli presso il Registro delle Imprese, con dati inattendibili, non risultando contabilizzati il credito della Lazzari Macchine Utensili srl, né tanto meno il credito del Fisco: peraltro, il bilancio 2023 presentava un patrimonio netto in negativo, negativo che aumenta nel 2024 senza che la società sia stata messa in liquidazione, mentre l'assenza di debiti verso l'Inps trovava spiegazione nell'assenza di lavoratori dipendenti.

2.2. Ha quindi concluso come in epigrafe

3. Si è costituita CFM srl contestando gli assunti della reclamante e dando atto di aver ridotto il proprio debito residuo, a seguito di diversi pagamenti, l'ultimo dei quali (ulteriori euro 6.000,00) effettuato in data 19.02.2026, alla minor somma di € 16.177,83 come confermato dalla stessa reclamante, onorando l'accordo di saldo e stralcio, pur in un contesto di fisiologica tensione finanziaria, dando atto di aver versato alla creditrice istante più del dovuto e rilevando che dalla somma di € 16.177,83 oltre a non essere dovuta, andava sottratta quella di 2.000,00 versata nel 2025, e andava dunque in ogni caso corretta e rettificata nel minor importo di € 14.177,83, mentre essa provvedeva ad adempiere regolarmente al pagamento rateale dei debiti erariali, come documentato dalle ricevute in atti, rilevando che il mancato deposito dei bilanci, che comunque erano stati redatti, costituiva mera irregolarità.

3.1. Ha quindi concluso come in epigrafe.

4. Il reclamo è fondato e deve essere accolto.

4.1. Ricorrono, infatti, i presupposti della liquidazione giudiziale previsti dall'art. 121 CCII, essendo indubbia la qualità di imprenditore commerciale della debitrice.

4.2. Sussistono, poi, plurimi ed univocamente concordi indici dello stato di insolvenza, intesa, ex art. 2, comma 1, lett. b, CCII, come "lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni", peraltro non contestata nei fatti dalla stessa parte reclamata" - indici costituiti, oltre che dai debiti nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzie delle Entrate Riscossione, dell'importo di circa € 60.000,00, la cui rateizzazione è significativamente iniziata a ridosso della presente procedura, dal persistente inadempimento del credito vantato dalla creditrice istante, che, si



badi, è stato considerevolmente ridotto, nel giro di quasi quattro anni solo a seguito della pressione da questa indirettamente esercitata con le citate istanze di apertura della liquidazione giudiziale ai danni della resistente e, prima ancora, della società a questa collegata, Fiber, condebitrice solidale.

4.3. Non può del resto escludersi l'insolvenza con riferimento ai debiti verso l'Erario sol perché oggetto di rateizzazione, che costituisce a sua volta la riprova della incapacità della debitrice di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, incapacità che non può considerarsi transitoria, visto che perdura da anni, sicché i debiti tributari della CFM sono comunque esigibili e come tali, oltre a dover essere conteggiati ex art. 49 CCII (come del resto ha fatto il Tribunale), debbono essere concretamente valutati come indice dello stato di decozione dell'impresa.

4.4. L'elemento più pregnante in tal senso è però costituito dai bilanci di esercizio, redatti frettolosamente dopo la notifica dell'istanza di fallimento, che non sono mai stati depositati nel Registro delle Imprese dovendosi gli stessi ritenere del tutto inattendibili, vieppiù perché non è dato da essi inferire se siano riportati i debiti verso la creditrice istante e verso l'Agenzia delle Entrate, apparendo poi significativa la circostanza che il bilancio del 2023, anno in cui è stata costituita la società, presentasse già un patrimonio netto in negativo, che è aumentato nel 2024, con un bilancio che, nonostante questo, registra degli utili a seguito della mancata doverosa svalutazione dei crediti precedenti.

4.5. Infine, a nulla rileva, ai fini dell'esclusione dello stato di decozione, l'assenza di iscrizioni ipotecarie e di procedure esecutive, posto che la società non ha beni immobili.

5. In conclusione, in accoglimento del reclamo, va dichiarata aperta la procedura di liquidazione giudiziale della CFM srl, con rimessione degli atti al Tribunale di Chieti per l'adozione dei consequenziali provvedimenti di legge.

6. Vanno, infine, regolate le spese del presente procedimento, che vede soccombente la società reclamata, la quale deve dunque essere onerata del rimborso, in favore della reclamante, delle spese stesse, liquidate come in dispositivo in base ai parametri di cui al d.m. 55/2014 relativi ai procedimenti di volontaria giurisdizione di bassa complessità e tenuto conto degli esborsi documentati.

P.Q.M.

La Corte d'Appello, definitivamente decidendo, in accoglimento del reclamo ed in riforma integrale del decreto reclamato:

- 1) dichiara aperta la liquidazione giudiziale della CFM SRL in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Arielli (CH) alla via Valle snc;
- 2) dispone la rimessione degli atti al Tribunale di Chieti per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 49 comma 3 d.lgs. 14/2019 e per la richiesta di iscrizione nel Registro delle Imprese anche della presente sentenza;



3) condanna le parti reclamate, in solido tra loro, a rimborsare a Lazzari Macchine Utensili srl le spese del presente procedimento, liquidate in € 2.336,00, oltre rimborso forfettario del 15% ed IVA e CAP come per legge ed oltre € 174,00 per esborsi.

Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 16/07/2026

Il Consigliere estensore

Silvia Rita Fabrizio

Il Presidente

Francesco S. Filocamo

